



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO / GUARDIA COSTIERA

POZZALLO

(C.da Raganzino - ☎0932-953327 ☎0932-953590 - e-mail: pozzallo@guardiacostiera.it)

SEZIONE TECNICA - SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Ordinanza n. 148/08

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FUMIGAZIONE

Località: Pozzallo - Zone: Porto

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Pozzallo,

- VISTO** il Regio Decreto 09 gennaio 1927, n.147, recante "Approvazione del regolamento speciale per l'impiego di gas tossici";
- VISTO** il Regio Decreto 30 marzo 1942, n.327, recante "Approvazione del testo definitivo del codice della Navigazione";
- VISTA** la Legge 5 giugno 1962, n.616, recante "Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare";
- VISTA** la Legge 23 maggio 1980, n.313, relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, adottata a Londra il 1° novembre 1974 e successive modifiche (SOLAS 1974/1978);
- VISTE** le norme del capitolo VI e VII della SOLAS 74/78 e successive modifiche, ed in particolare per gli aspetti tecnici, le disposizioni contenute nel Codice Internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa (International code for the safe carriage of grain in bulk), adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) con risoluzione MSC 23 (59) del 23 maggio 1991 e nel Codice Internazionale per il trasporto dei carichi solidi alla rinfusa (BC Code), adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) con risoluzione A.434 (XI) del 15 novembre 1979, come emendato;
- VISTO** il Decreto del Ministro della Marina Mercantile 22 luglio 1991 e successive modifiche, recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi;
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 agosto 1999, n.272, recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della Legge 31 dicembre 1998, n.485, con particolare riferimento all'art. 25 dello stesso decreto, il quale detta precisi obblighi a carico del datore di lavoro circa le precauzioni da adottare nei confronti dei lavoratori che effettuano operazioni relative a merci alla rinfusa solide e merci pericolose;
- VISTO** Il Codice di buone pratiche dell'ILO sulla sicurezza e salute nei porti approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ILO, alla sua 287^a sessione nel giugno 2003;
- VISTO** il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 16 dicembre 2004 recante, recepimento della Direttiva 2001/96/CE in materia di "Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse";
- VISTA** la Circolare prot. n. 86/5416/II-3^a in data 26.04.2005 Serie:merci pericolose n.15/2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Reparto VI - Ufficio II, "Decreto Dirigenziale 13 gennaio 2004 - Procedure amministrative per il trasporto marittimo di contenitori fumigati - Fumigated units, UN 3359, Classe 9 IMDG Code";
- VISTO** il Decreto Dirigenziale 1036/2006 emanato il 9 ottobre 2006 dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante procedure applicative del Codice Internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) con risoluzione MSC 23 (59) del 23 maggio 1991;
- VISTO** il Decreto Dirigenziale 125/2007 emanato l'8 febbraio 2007 dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante modificazioni al Decreto 9 ottobre 2006 recante procedure applicative del Codice Internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) con risoluzione MSC 23 (59) del 23 maggio 1991;
- VISTO** il Decreto Dirigenziale n.1077/2007 emanato il 31 ottobre 2007 dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e recante aggiornamento delle norme di sicurezza per

	il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi allegato al Decreto del Ministro della Marina Mercantile 22 Luglio 1991 e procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco dei carichi medesimi;
VISTO	il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 (in Suppl. ordinario n. 108 alla Gazz. Uff., 30 aprile, n. 101) "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
VISTA	la Circolare IMO n. MSC.1/Circ.1264 in data 27.05.2008 "Recommendations on the safe use of pesticides in ships applicable to the fumigation of cargo holds";
VISTA	la Circolare IMO n. MSC.1/Circ.1265 in data 09.06.2008 "Recommendations on the safe use of pesticides in ships applicable to the fumigation of cargo transport units";
VISTO	il "Regolamento per la disciplina della navigazione, degli accosti, della circolazione, del traffico commerciale, dello svolgimento delle attività, dei servizi marittimi e della polizia portuale in genere nel porto di Pozzallo", approvato con l'ordinanza n. 109/2004 emanata in data 01.09.2004 denominato nella presente Ordinanza con il termine "Regolamento";
VISTO	il parere del Consulente Chimico di Porto in data 04.11.2008;
RITENUTO NECESSARIO	disciplinare la normativa locale relativa al trasporto, al carico e allo scarico di merci soggette a fumigazione ed, in generale, delle granaglie nell'ambito del Circondario Marittimo di Pozzallo anche alla luce del costante aggiornamento della normativa di riferimento nazionale ed internazionale nonché delle nuove esigenze dettate dal traffico commerciale del porto di Pozzallo;
VISTI	Gli articoli 17 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;

ORDINA

Articolo 1

(Campo di applicazione)

1. Le norme contenute nella presente ordinanza si applicano alle navi soggette alla Convenzione SOLAS di qualsiasi stazza, di bandiera italiana o straniera, che intendano approdare nel Porto e nella Rada di Pozzallo.

Articolo 2

(Disposizioni generali)

1. E' fatto obbligo a tutti i Comandi di bordo e/o Agenti Marittimi Raccomandati, con almeno 48 ore di anticipo sul previsto ormeggio ovvero senza indugio se il viaggio ha durata inferiore alle 48 ore, di comunicare a questa Autorità Marittima e ad un consulente chimico di porto abilitato ad operare nel porto di Pozzallo, il previsto arrivo in porto di nave che trasporti merce e containers sottoposti a fumigazione, avendo cura di specificare:

- a) il tipo e caratteristiche della sostanza utilizzata per la fumigazione;
- b) la metodologia di distribuzione della sostanza nel carico;
- c) il possesso a bordo della relativa scheda di pericolosità e scheda di sicurezza in lingua inglese nonché in lingua comprensibile per l'equipaggio;
- d) l'avvenuta ventilazione del container;
- e) l'avvenuta ventilazione del carico prima dell'ingresso nella rada del porto di Pozzallo per un congruo periodo di tempo in relazione alla quantità di carico ed alla durata del viaggio.

2. Accertata la regolarità della suddetta documentazione, si procederà in base a quanto disposto dagli articoli 5 e 6 della presente Ordinanza.

Articolo 3

(Disposizioni per le granaglie)

1. In conformità a quanto previsto dal Decreto Dirigenziale 1036/2006 nelle acque del Compartimento Marittimo di Pozzallo, le operazioni di imbarco, sbarco e trasporto di granaglie alla rinfusa sono sottoposte alla vigilanza della Capitaneria di Porto di Pozzallo.

2. Il Comandante di una nave, pertanto, che approda nel Porto e nella Rada di Pozzallo, per caricare, scaricare od abbia a bordo in transito delle granaglie alla rinfusa deve indicare nella "Nota di informazioni all'Autorità Marittima" gli estremi delle certificazioni di cui ai punti A.3.1, A.3.5 o A.5 dell'*International Grain Code*, ovvero per le navi italiane, gli estremi delle certificazioni di cui agli articoli 4, 5 o 6 del Decreto Dirigenziale 1036/2006 in premessa citato.

3. Prima dell'inizio delle operazioni portuali ed, ogni caso, in orario d'ufficio, dovrà essere depositata in Capitaneria di Porto la seguente documentazione:

1. Copia della Certificazione (*Document of authorization*) attestante l'idoneità della nave al trasporto di granaglie alla rinfusa ai sensi dell'*International code for the safe carriage of grain in bulk*, adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) con risoluzione MSC 23 (59) del 23 maggio 1991;
2. Manuale di caricazione delle granaglie ai sensi dell'*International code for the safe carriage of grain in bulk*, adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) con risoluzione MSC 23 (59) del 23 maggio 1991 con copia dell'estratto in cui è presente la vidimazione per approvazione attestante la rispondenza del manuale al suddetto Codice;
3. Copia della *check-list* di sicurezza terra nave di cui alla Risoluzione A.862(20) (Annessi 6 e 6bis del Decreto dirigenziale 1077/2007);
4. Copia del piano di caricazione/scaricazione di cui alla Regola 7.3 del Cap. VI della SOLAS (Annesso 5 del Decreto Dirigenziale 1077/2007);
5. Dichiarazione del Comandante della nave con la quale attesta di aver ricevuto dal caricatore, per iscritto, adeguate informazioni concernenti la natura del carico, massa lorda totale, fattore di stivaggio delle granaglie, angolo di riposo ed eventuali istruzioni per il trasporto in sicurezza;
6. In caso di caricazione di granaglie, prima di iniziare le operazioni commerciali, dichiarazione del Comandante della nave attestante:
 - a) il precedente carico contenuto nelle stive (da trasmettere per eventuali osservazioni anche al consulente chimico di porto);
 - b) che le stive sono pulite ed asciutte;
 - c) di aver concordato con l'impresa portuale responsabile delle operazioni commerciali le misure da adottare in caso di pioggia o di altro cambiamento delle condizioni atmosferiche, quando la natura del carico rappresenti un pericolo a seguito di tale cambiamento;
 - d) che la nave opererà in modo tale che la stessa conservi, in ogni momento, condizioni di stabilità non inferiori a quelle prescritte dall'*International Grain Code*;
 - e) che il carico sarà stivato secondo le procedure previste dal punto A.10 dell'*International Grain Code* e le istruzioni del manuale di caricazione approvato e che tali procedure sono conosciute dal responsabile dell'impresa portuale che effettuerà le operazioni commerciali;
 - f) che l'accesso alle stive sarà effettuato in conformità alle prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n.272.
7. In caso di scaricazione di granaglie, prima di iniziare le operazioni commerciali, dichiarazione del Comandante della nave attestante:
 - a) di aver concordato con l'impresa portuale responsabile delle operazioni commerciali le misure da adottare in caso di pioggia o di altro cambiamento delle condizioni atmosferiche, quando la natura del carico rappresenti un pericolo a seguito di tale cambiamento;
 - b) che la nave opererà in modo tale che la stessa conservi, in ogni momento, condizioni di stabilità non inferiori a quelle prescritte dall'*International Grain Code*;
 - c) che la scaricazione avverrà secondo le procedure previste dal punto A.10 dell'*International Grain Code* e le istruzioni del manuale di caricazione approvato e che tali procedure sono conosciute dal responsabile dell'impresa portuale che effettuerà le operazioni commerciali;
 - d) che l'accesso alle stive sarà effettuato in conformità alle prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n.272.

4. A seguito della scaricazione di granaglie, alla dichiarazione integrativa di partenza dovrà essere allegata una dichiarazione del Comando Nave attestante che le stive che hanno contenuto granaglie alla rinfusa sono state adeguatamente pulite ed ispezionate, pena il diniego delle spedizioni.

Articolo 4 (Documentazione)

1. Ad integrazione di quanto previsto dal Decreto Dirigenziale 1036/2006 del 09.10.2006, i comandanti / gli Agenti marittimi Raccomandatari di tutte le navi che trasportano granaglie - così come definite dall'*International Code for the safe carriage of grain in bulk* - devono fornire alla Sezione Tecnica della

Capitaneria di Porto di Pozzallo ed ad un consulente chimico di porto abilitato ad operare nel porto di Pozzallo, almeno 48 ore prima del previsto arrivo in porto della nave ovvero senza indugio se il viaggio ha durata inferiore alle 48 ore, apposita dichiarazione dalla quale risulti:

- a) nel caso di carichi alla rinfusa di cui il Comando nave sia al corrente dell'avvenuta fumigazione: il tipo, quantità e caratteristiche della sostanza utilizzata per la fumigazione, data e ora della fumigazione, la metodologia di distribuzione della sostanza nel carico, il possesso a bordo della relativa scheda di pericolosità e scheda di sicurezza in lingua inglese nonché in lingua comprensibile per l'equipaggio, l'avvenuta ventilazione del carico prima dell'ingresso nella rada e nel porto di Pozzallo per un congruo periodo di tempo in relazione alla quantità di carico ed alla durata del viaggio;
- b) nel caso di carichi alla rinfusa di cui il Comando Nave non abbia la certezza che la merce non ha subito, in nessuna fase del trasporto, processi di fumigazione: l'avvenuta ventilazione del carico prima dell'ingresso nella rada del porto di Pozzallo;
- c) nel caso di carichi alla rinfusa di cui il Comando nave abbia la documentata certezza che la merce trasportata non ha subito, in nessuna fase del trasporto (anche precedente all'imbarco, compresa la fase di stoccaggio nei silos), alcun processo di fumigazione con sostanze tossiche: che non è presente nelle stive alcuna percentuale di sostanza tossica, come rilevato con idonea strumentazione di bordo, se in dotazione alla nave.

Articolo 5

(Verifiche da parte del Consulente Chimico di porto)

1. Nell'ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente, durante la sosta in rada dell'unità, se prevista, o comunque prima dell'inizio delle operazioni di movimentazione del carico, dovrà essere effettuata – su incarico del Comando di bordo, anche tramite l'Agenzia raccomandataria – una verifica da parte di un consulente chimico di porto abilitato ad operare nel porto di Pozzallo ai fini del rilascio di un "certificato di non pericolosità" relativo allo stato delle stive contenenti il carico onde procedere alla apertura delle stesse. Tale certificazione dovrà essere rilasciata soltanto qualora la concentrazione del prodotto fumigante residuo rilevato nelle stive sia inferiore ai valori limite di sicurezza, come individuati dalle vigenti normative in materia.
2. In caso contrario, il Consulente Chimico di Porto rilascerà apposita attestazione (da notificare, a cura dell'agenzia marittima, all'impresa portuale) contenente le opportune prescrizioni a carico del Comando Nave verificandone, se ritenuto opportuno, la corretta osservanza ed efficacia. Il "certificato di non pericolosità" potrà, di seguito, essere rilasciato solo all'accertamento che il prodotto fumigante residuo nelle stive sia inferiore ai valori limite di sicurezza.
3. Per motivi di sicurezza, tutte le operazioni di verifica da parte del Consulente Chimico di Porto dovranno essere preventivamente comunicate a questa Autorità Marittima da parte del Comando Nave/Agenti Marittimi/Consulente Chimico allo scopo di valutare la opportunità di partecipare alle stesse.
4. **L'asportazione dei residui non esausti potrà essere svolta esclusivamente da apposita impresa certificata nel settore ai sensi della vigente normativa e di volta in volta autorizzata da questa Autorità Marittima. La stessa dovrà essere preventivamente iscritta ai registri di cui all'articolo 68 del Codice della Navigazione. Non saranno rilasciate autorizzazioni occasionali.**
5. A cura dei Comandi Nave/ Agenti Marittimi Raccomandatari dovrà essere trasmessa copia del formulario relativo allo smaltimento dei suddetti residui in discariche autorizzate.
6. Le operazioni di movimentazione del carico non potranno avere inizio prima del rilascio del "certificato di non pericolosità" che conterrà, a seconda del caso, eventuali ulteriori prescrizioni di sicurezza da seguire nel corso delle operazioni stesse.
7. Sulla base delle risultanze delle dichiarazioni del Comando Nave, della scheda di sicurezza e di pericolosità del prodotto e della verifica effettuata a bordo, per quanto attiene in particolare alle caratteristiche di distribuzione del prodotto all'interno del carico, il Consulente Chimico di porto intervenuto valuterà se risulti opportuno sottoporre il carico ad ulteriori verifiche nel corso delle operazioni, informando di tale circostanza il Comando di bordo, l'Agenzia raccomandataria e l'impresa portuale.
8. In ogni caso se nel corso delle operazioni dovessero rilevarsi concentrazioni di gas tossici superiori ai limiti prefissati, le stesse dovranno essere immediatamente sospese in attesa dell'avvenuto ripristino delle

condizioni di sicurezza, come certificate dal Consulente Chimico intervenuto, e dovrà essere interessata la Capitaneria di Porto di Pozzallo per gli eventuali accertamenti volti a perseguire violazioni alla normativa vigente.

9. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) dell'articolo precedente le operazioni di movimentazione del carico potranno avere avvio immediatamente dopo l'avvenuto ormeggio dell'unità, salvo parere contrario espresso dal consulente chimico di porto, come valutato dalla Capitaneria di Porto di Pozzallo.

10. L'Autorità Marittima, a seconda delle valutazioni esperite caso per caso, potrà comunque disporre controlli a campione con l'ausilio del Consulente Chimico di porto volti a monitorare lo stato delle stive.

11. Se, durante tali verifiche a campione, dovessero rilevarsi concentrazioni di gas tossici superiori ai limiti prefissati, le operazioni dovranno essere immediatamente sospese e le eventuali violazioni accertate saranno perseguite ai sensi della normativa vigente, anche in relazione al contenuto delle dichiarazioni fatte dal Comando Nave.

12. In ogni caso – in tutte le ipotesi sopra considerate – il Comandante dell'unità, prima, durante ed al termine delle operazioni di movimentazione del carico, dovrà porre in essere ogni ulteriore accorgimento dettato dalla propria esperienza professionale, dalla conoscenza della nave e dalla migliore arte marinaresca – anche alla luce dei suggerimenti del consulente chimico di porto – volto a scongiurare eventuali rischi direttamente o di riflesso connessi con la presenza della sostanza a bordo.

Articolo 6

(Disposizioni per i containers sottoposti a fumigazione)

1. I containers sottoposti a fumigazione rientrano nella classe 9 (UN 3359) dell'IMDG Code. Detti contenitori sono, quindi, soggetti sia alle specifiche norme dettate dal predetto Codice, che alle procedure amministrative per l'imbarco/sbarco di merci pericolose previste dalle vigenti normative in materia.

2. Sul documento di trasporto che accompagna il contenitore fumigato dovranno essere sempre riportate le informazioni prescritte dal codice IMDG per le "Fumigated units" (tipo e quantità di fumiganti usati, data e ora della fumigazione, ecc.). Nel caso il contenitore fumigato contenga merci classificate pericolose (la classe 9 è attribuita per la possibile presenza di gas tossici a seguito di fumigazione), il predetto documento dovrà contenere altresì le indicazioni previste dal "Multimodal Dangerous Goods Form".

3. I contenitori fumigati e sottoposti ad adeguata ventilazione, tale da garantire che all'interno degli stessi non permanga una concentrazione pericolosa di gas, non sono considerati merci pericolose.

4. E' vietata nel porto di Pozzallo (anche all'interno delle aree in concessione) l'apertura di container fumigati e non ventilati e di container fumigati e ventilati nell'ipotesi in cui vi siano fondati dubbi sulla presenza all'interno del container di residui attivi della fumigazione senza il preventivo rilascio del Certificato di non pericolosità del Consulente Chimico di Porto.

5. Per motivi di sicurezza, tutte le operazioni di verifica da parte del Consulente Chimico di Porto dovranno essere preventivamente comunicate a questa Autorità Marittima da parte del Comando Nave/Agenti Marittimi/Consulente Chimico allo scopo di valutare la opportunità di partecipare alle stesse.

6. L'asportazione dei residui non esausti potrà essere svolta esclusivamente da apposita impresa certificata nel settore ai sensi della vigente normativa e, di volta in volta, autorizzata da questa Autorità Marittima. La stessa dovrà essere preventivamente iscritta ai registri di cui all'articolo 68 del Codice della Navigazione. Non saranno rilasciate autorizzazioni occasionali.

7. A cura dei Comandi Nave/ Agenti Marittimi Raccomandatari dovrà essere trasmessa copia del formulario relativo allo smaltimento dei suddetti residui in discariche autorizzate.

Articolo 7

(Operazioni di fumigazione in ambito portuale)

1. Chiunque intenda effettuare operazioni di fumigazione a bordo di navi ovvero nell'ambito dei porti o del demanio pubblico marittimo dovrà essere, di volta in volta, autorizzato da questa Autorità Marittima sulla base di quanto disposto dal R.D. 09 gennaio 1927, n.147.

2. Saranno autorizzate esclusivamente ditte preventivamente iscritte ai registri di cui all'articolo 68 del Codice della Navigazione. Non saranno rilasciate autorizzazioni occasionali.

Articolo 8

(Obblighi dei datori di lavoro)

1. Restano fermi tutti gli obblighi statuiti in capo ai datori di lavoro in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, come previsti dalla vigente normativa, per quanto riguarda, in particolare, ogni misura preventiva volta ad informare correttamente i lavoratori in merito ad ogni rischio connesso alle operazioni cui sono destinati nonché ogni procedura di sicurezza atta a prevenire, con opportuni margini di garanzia, ogni minaccia all'incolumità dei propri dipendenti.

2. Il Comandante della nave, gli operatori portuali interessati ed ogni altro soggetto destinatario di obblighi di tutela in relazione alle fattispecie contemplate dalla presente ordinanza, dovranno adottare ogni misura ritenuta necessaria a salvaguardare la salute di tutte le persone ricadenti sotto la rispettiva responsabilità, anche se non direttamente annoverate nelle disposizioni del presente provvedimento.

3. Al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi di cui sopra, prima dell'inizio delle operazioni di movimentazione del carico, il Comando Nave e il responsabile dell'impresa portuale operante dovranno far pervenire le informazioni a vario titolo richieste dalla presente Ordinanza agli altri soggetti direttamente coinvolti nelle operazioni stesse (es. lavoratori portuali, tecnici esterni, ecc.).

4. Inoltre per gli effetti dell'art. 21 del D.Lvo 272/99 il datore di lavoro, in base alle prescrizioni comunicate dal consulente chimico del porto deve informare i lavoratori incaricati della esecuzione delle operazioni portuali sulla natura pericolosa delle merci, impartendo istruzioni in ordine alle modalità delle operazioni, agli attrezzi da usare ed alle cautele da adottare per la loro manipolazione.

Articolo 9

(Clausole di chiusura)

1. Le precauzioni sopra indicate non vanno considerate come esaustive. Pertanto, questa Autorità Marittima si riserva di derogare alle suddette norme e/o di richiedere ulteriori documentazioni, di volta in volta, ritenuti utili per il rilascio delle previste autorizzazioni a tutela della sicurezza portuale e della navigazione e dei luoghi di lavoro.

Articolo 10

(Sanzioni)

1. I trasgressori alle disposizioni impartite con la presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'art. 1174 del vigente Codice della Navigazione, salvo che il fatto costituisca reato.

Articolo 11

(Rispetto dell'Ordinanza)

1. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza che entrerà in vigore il 17 novembre 2008 per quanto non espressamente previsto da altre norme di legge e regolamenti.

Pozzallo,

11 NOV 2008

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Antonio DONATO